

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 28 aprile 2004

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Governo del territorio.

Testo unificato C. 153 Bossi, C. 442 Vigni, C. 677 Martinat, C. 1065 Pecoraro Scanio, C. 3627 Mantini, C. 3810 Sandri, C. 3860 Lupi, C. 4707 Vendola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 aprile 2004.

Pietro ARMANI, *presidente*, nel prendere atto dell'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna, ritiene che non sussistano le condizioni per iniziare l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Maurizio Enzo LUPI (FI), *relatore*, ricordando che l'organizzazione per temi omogenei dell'esame degli emendamenti era stata concordata nelle precedenti sedute, preannuncia la presentazione di proposte emendative atte ad accogliere le osservazioni pervenute dal Ministero per i beni e le attività culturali: poiché tali proposte dovrebbero essere esaminate e votate contestualmente agli emendamenti presentati sullo stesso tema, ritiene quindi opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento, anche al fine di potere conservare l'impostazione del lavoro convenuta tra i gruppi. Nel descrivere le finalità delle proposte emendative preannunziate, rileva in particolare che è emersa, a seguito di incontri tecnici svolti presso il Ministero competente, l'inopportunità di inserire la disciplina della materia della tutela dei beni culturali ed ambientali nell'ambito del provvedimento sul governo del territorio, in considerazione del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, che opera una precisa distinzione nell'articolazione delle competenze tra Stato e regioni, attribuendo alla competenza esclusiva dello Stato la predetta materia.

Pietro ARMANI, *presidente*, nel convenire con la proposta di rinvio formulata dal relatore, osserva altresì che l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna renderebbe di fatto incompleta l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati.

Fabrizio VIGNI (DS-U), prendendo atto delle considerazioni svolte dal relatore e dal presidente e considerata l'assenza del Governo anche in occasione della seduta odierna, sottopone all'attenzione

della Commissione una questione di carattere pregiudiziale rispetto a tutto il lavoro finora svolto e rispetto agli ulteriori sviluppi dell'iter del provvedimento. Ricorda infatti che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 aprile scorso, ha avviato l'esame di nove schemi di decreti legislativi in attuazione della delega per l'applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione contenuta nella legge n. 131 del 2003, uno dei quali riguarda la materia del governo del territorio. Osserva pertanto che, pur essendo in questo caso l'iniziativa legislativa del Governo da considerare meramente ricognitiva dei principi desumibili dalla normativa esistente, andrebbe tuttavia compreso come essa si ponga rispetto all'iniziativa di natura parlamentare all'esame della Commissione, che risulta invece dotata di un carattere innovativo. Alla luce di questa considerazione, evidenzia la necessità che il Governo chiarisca comunque il rapporto che dovrà intercorrere tra i due percorsi legislativi, specificando il proprio orientamento sul testo unificato in esame, anche al fine di garantire che il lavoro del Governo e quello del Parlamento possano procedere in modo coordinato.

Tino IANNUZZI (MARGH-U), in relazione alle osservazioni svolte dal relatore, precisa che la distinzione operata dal testo costituzionale non può arrivare a giustificare la pretesa di una sfera di «riservato dominio» da parte di un'amministrazione dello Stato. Circa la questione sollevata dal deputato Vigni, rileva che si tratta di un punto sul quale occorre fare chiarezza con rapidità e con la massima coerenza. Con l'iniziativa parlamentare di riforma della materia del governo del territorio si intende infatti fissare *ex ante* le norme di principio: non si tratta quindi di assumere, in questo caso, posizioni politiche di parte, ma di individuare in modo corretto la strada da percorrere. In questo senso, l'acquisizione delle valutazioni del Governo sui diversi punti in discussione è indispensabile al fine di non vanificare il lavoro sinora svolto.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) concorda con le considerazioni formulate dai deputati intervenuti nel dibattito, convenendo sulla proposta di rinvio avanzata dal relatore. Osserva tuttavia che non può ritenersi accettabile che sia affidato ad un decreto legislativo il compito di definire i confini delle competenze in materia di governo del territorio, impedendo di fatto al Parlamento di legiferare sull'argomento. Diversamente, infatti, il Parlamento si troverebbe impossibilitato ad intervenire su ognuna delle materie indicate dalla legge n. 131 del 2003. Ribadisce quindi che, in questi casi, i decreti legislativi emanati dal Governo possono rappresentare un ulteriore elemento di completamento del quadro normativo esistente sulle diverse materie, ma in nessun modo possono arrivare a costituire un vincolo per il lavoro parlamentare.

Ermete REALACCI (MARGH-U), alla luce della proposta di rinvio formulata dal relatore e delle precisazioni svolte dal deputato Iannuzzi, rileva l'opportunità che il Ministero per i beni e le attività culturali assicuri al Parlamento un contributo che non escluda, bensì coinvolga pienamente, il ruolo del Ministero stesso nell'attività di riforma legislativa della materia del governo del territorio. Illustrando a titolo di esempio la necessità di conservare la materia del paesaggio all'interno del provvedimento, sottolinea la necessità che il Ministero metta le proprie competenze e le proprie sensibilità al servizio di un provvedimento di carattere generale come quello in questione.

Maurizio Enzo LUPI (FI), *relatore*, in considerazione degli interventi svolti, sottolinea che la Commissione ha portato avanti il proprio lavoro nella piena consapevolezza della legge n. 131 del 2003: concorda pertanto con i rilievi di carattere tecnico-giuridico illustrati dal deputato Mantini. Rispetto alla questione di carattere più marcatamente politico posta dal deputato Vigni, rileva che il Parlamento deve sicuramente poter proseguire nel proprio lavoro, nonostante l'iniziativa, di carattere meramente ricognitivo, intrapresa dal Governo con lo schema di decreto legislativo. In questo senso, il decreto legislativo potrà costituire un riferimento ulteriore per la riforma della materia. Intende altresì ribadire la necessità che la Commissione continui a vedere nel Governo un interlocutore essenziale per lo svolgimento del proprio lavoro e, circa una definizione di governo del territorio di tipo ampio, osserva che, per esplicita indicazione del testo costituzionale, la materia

del governo del territorio e quella della tutela dei beni culturali e ambientali restano ben distinte. A questo punto, un approccio corretto richiede la precisa individuazione del rapporto tra le due materie. La questione è, in generale, da ricondurre alla confusione generata dalla riforma del titolo V della Costituzione. Non è dunque casuale che alcune proposte di riforma costituzionale avessero affidato l'intera materia alla competenza esclusiva delle regioni, compreso il compito di definizione dei principi generali. In conclusione, ritiene che il lavoro della Commissione possa essere condotto a termine solo se si farà leva sul buon senso e su uno spirito di realismo, fondato sulla consapevolezza della oggettiva confusione creata dalla impostazione sbagliata della riforma costituzionale posta in essere nella passata legislatura.

Tino IANNUZZI (MARGH-U), intervenendo per una precisazione, osserva che, qualora la discussione dovesse concentrarsi sulla corretta identificazione degli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, si correrebbe il rischio di incappare in una logica irrazionale e fuorviante. Ricorda, d'altra parte, il contributo chiarificatore rappresentato dalla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale circa la corretta individuazione della nozione di governo del territorio e dei valori che essa necessariamente deve ricomprendere. In linea di principio, la questione relativa alle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali non può essere risolta ricorrendo ad una logica di separatezza, ma recuperando il più possibile un piano di dialettica interistituzionale. Rileva infine che, come il Ministero per i beni e le attività culturali non può intervenire con norme pregiudizievoli rispetto alla materia del governo del territorio, così il Parlamento deve poter emanare una legge di principi onnicomprensiva dei vari aspetti della materia.

Pietro ARMANI, *presidente*, sottolinea come il dibattito di oggi abbia fornito utili elementi per il prosieguo del confronto sulla disciplina della materia del governo del territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.